

SECRETARIATO GENERALE

Ufficio del bilancio e per il riscontro
di regolarità amministrativo - contabile

Ai Dipartimenti e agli Uffici
di cui all'allegato elenco

OGGETTO: Articolo 27 del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 -Monitoraggio debiti delle pubbliche amministrazioni.

Con circolare UBRRAC 16897 del 11 agosto 2014 (all. 1), il Segretario generale ha fornito alcuni elementi informativi per l'attuazione, da parte dei Dipartimenti ed Uffici in indirizzo, delle disposizioni recate dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare è stata richiamata l'attenzione sull'articolo 27, primo comma, che ha introdotto dopo l'articolo 7 del decreto - legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l'articolo 7- *bis*, che pone a carico delle amministrazioni pubbliche specifici adempimenti al fine di rilevare sulla piattaforma per la certificazione dei crediti - sistema PCC, alcune operazioni che corrispondono a determinate fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali - invio, ricezione, contabilizzazione e pagamento delle fatture, rinviando ad una successiva nota di questo Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile l'indicazione degli adempimenti tecnico - operativi previsti dai commi 2 e 3 del suindicato articolo 7 - *bis*.

A tale riguardo, facendo seguito alla suindicata circolare del Segretario generale, si forniscono ulteriori informazioni in ordine ai suddetti adempimenti connessi alla ricezione e contabilizzazione della fattura, facendo presente che, con circolare n. 21 del 25 giugno 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze (all. 2), è stato precisato che per le amministrazioni dello Stato che ricevono le fatture in formato elettronico a decorrere dal 6 giugno 2014, il sistema PCC acquisisce automaticamente anche i dati contenuti nelle fatture e le informazioni riferite alle fasi di invio e ricezione.

Inoltre, anche le informazioni riferite alle fasi della contabilizzazione e pagamento, per le amministrazioni pubbliche che usano il sistema SICOGE, sono acquisite dal sistema PCC automaticamente tramite scambio telematico di dati tra i due sistemi.

Tuttavia, occorre precisare che per l'acquisizione automatica di dette informazioni, fermo restando l'avvenuto accreditamento sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti operato da codesti Dipartimenti ed Uffici, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 - cfr. nota UBRRAC n. 8228 del 18 aprile 2013, che ad ogni buon fine si allega (all. 3) -, è necessario associare il codice IPA, attribuito a ciascun Dipartimento/Ufficio/Servizio, ai fini della fatturazione elettronica, al codice Ufficio assegnato dalla piattaforma per la certificazione dei crediti al momento dell'accreditamento.

Pertanto, i Dipartimenti e gli Uffici in indirizzo che utilizzano il SICOGE e che hanno provveduto ad effettuare l'associazione tra i suindicati codici, non devono immettere sul sistema PCC le informazioni riferite alle fasi di ricezione, contabilizzazione e pagamento, in quanto acquisite in modo automatico, rispettivamente, dal sistema di interscambio e dal SICOGE. Per quanto riguarda il Dipartimento della Protezione civile, che non utilizza il SICOGE per la fatturazione elettronica, le informazioni relative alle fasi di contabilizzazione e pagamento non saranno automaticamente acquisite, ma dovranno essere inserite manualmente.

Si segnala, inoltre, che questa procedura riguarderà in modo strutturato le fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014, mentre per quelle emesse dal 1° gennaio 2014, si procederà ad una rilevazione una tantum, mediante trasmissione in forma aggregata, analoga a quella prevista dal comma 4-bis dell'articolo 7 del citato decreto legge n. 35 del 2013 (c.d. comunicazione dei debiti) riferita ai soli debiti non ancora estinti, che dovrà essere effettuata a settembre 2014, come indicato dalla richiamata circolare.

Per maggiori dettagli sulle modalità operative si rimanda all'apposita guida pubblicata sulla *home page* del sistema PCC, presente sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla richiamata circolare MEF n. 21 del 25 giugno 2014.

Si coglie l'occasione, inoltre, per segnalare che, in tema di certificazione dei crediti, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e successive modificazioni, nel disciplinare le modalità di certificazione dei crediti da parte delle amministrazioni centrali, ha posto in capo agli Uffici centrali di bilancio, il compito di verificare l'atto di certificazione del credito. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'attività di verifica, per analogia, è attribuita a questo Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile.

A tale riguardo, si precisa, che, ai fini di detta verifica, come illustrato nella circolare esplicativa del Ministero dell'economia e delle finanze n. 35 del 27 novembre 2012 (all. 4), codesti Dipartimenti ed Uffici dovranno seguire la seguente procedura:

- a) ricevuta la richiesta di certificazione del credito da parte del creditore, per il tramite della piattaforma elettronica, dovranno procedere ad effettuare il riscontro della certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
- b) trasmettere, all'esito di tale riscontro, una bozza di certificazione (modello generato dal sistema della piattaforma elettronica), con allegata la documentazione giustificativa dei requisiti del credito a questo Ufficio, il quale in caso di verifica positiva provvederà ad apporre il timbro del nulla osta al rilascio della certificazione. Qualora l'esito della verifica sia negativo il centro di responsabilità non può rilasciare la certificazione dandone comunicazione al creditore.

Si fa presente che il procedimento di certificazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, conseguentemente la documentazione sopra indicata dovrà pervenire, entro

dieci giorni dalla ricezione dell'istanza a questo Ufficio, il quale procederà a comunicare l'esito della verifica entro i successivi dieci giorni.

Si ricorda che, nel caso di mancato rilascio della certificazione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, ai sensi dell'articolo 13 - *bis* del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il creditore può chiedere, tramite la piattaforma per la certificazione dei crediti, che venga nominato un Commissario *ad acta*, che sarà incaricato di provvedere al rilascio, con oneri a carico del debitore, della suddetta certificazione al posto dell'amministrazione debitrice.

La suindicata circolare n. 35 del 2012 ha, altresì, specificato che per le certificazioni di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli enti da questa vigilati, la nomina del Commissario *ad acta* è di competenza dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Capo dell'Ufficio

Cons. Paola Paduano